

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Mercoledì 03 **del mese di** Giugno
dell' anno 2009 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Muzzarelli Maria Giuseppina	Vicepresidente
2) Bissoni Giovanni	Assessore
3) Bruschini Marioluigi	Assessore
4) Campagnoli Armando	Assessore
5) Dapporto Anna Maria	Assessore
6) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
7) Pasi Guido	Assessore
8) Peri Alfredo	Assessore
9) Rabboni Tiberio	Assessore
10) Ronchi Alberto	Assessore
11) Sedioli Giovanni	Assessore
12) Zanichelli Lino	Assessore

Presiede il Vice Presidente Assessore Muzzarelli Maria Giuseppina
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Zanichelli Lino

Oggetto: Approvazione del "Piano straordinario della formazione per la sicurezza" di cui all'Accordo ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 del 20/11/2008 e dell'Avviso pubblico di chiamata di operazioni per la sua attuazione.

Cod.documento GPG/2009/827

Num. Reg. Proposta: GPG/2009/827

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell' 11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il regolamento n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- il regolamento n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- la deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16-10-2007) concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";
- la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 3/10/2008, N. 196 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE)

1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione”;

Richiamati altresì:

- La propria deliberazione N. 332/2007 di disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) in attuazione del Regolamento CE 1998/2006;
- La propria deliberazione n. 1968 del 24.11.2008 “Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito del Regolamento (CE) N. 800/2008”;
- Il Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004 Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore dell’agricoltura;
- Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 con il quale si regolano le modalità applicative del cosiddetto “impegno Deggendorf”;
- la decisione della Commissione Europea C(2007)5327 del 26/10/2007 di adozione del Programma Operativo regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Ob. 2 “Competitività e Occupazione” nella Regione Emilia-Romagna;
- La propria deliberazione n. 1681 del 12/11/2007 “POR FSE Emilia-Romagna obiettivo 2 “Competitività regionale ed occupazione” 2007-2013- Presa d’atto della decisione di approvazione della Commissione Europea ed individuazione dell’Autorità di Gestione e delle relative funzioni e degli Organismi Intermedi”;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 101 dell’01/03/2007 “Programma Operativo regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Ob. 2 Competitività e Occupazione. (Proposta della Giunta regionale in data 12/02/2007, n. 159”;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 117 del 16 /05/2007 “Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2007/2010.(Proposta della Giunta regionale in data 16/04/2007, n. 503);

Visti:

- la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, COM(2007)62 “Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro”, che

individua quale obiettivo prioritario delle politiche europee la “riduzione continua, durevole ed omogenea degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali”;

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- la L.R. n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” ed in particolare l’art. 13 “Finanziamento dei soggetti e delle attività”;
- la L.R. n. 17 del 1^ agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro”;
- la L.R. n. 2 del 2 marzo 2009 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”;

Viste altresì le proprie deliberazioni:

- n. 177 del 10/02/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e ss.mm.;
- n. 140 dell’11/02/2008 “Disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro comprensive delle disposizioni di cui al Capo II, Sezione III e Capo III, Sezione IV della L.R. 12/03” pubblicata sul BUR del 28/02/2008;
- n. 680 del 14/05/2007 “Approvazione di un Accordo fra Regione e Province dell’Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2007/2009 per il sistema formativo e per il Lavoro (L.R. 12/03 – L.R. 17/5) in attuazione della delibera di G.R. 503/07” e ss.mm.ii;

Visto inoltre l’Accordo fra Regione Emilia – Romagna e Parti Sociali per la qualificazione della formazione dei lavoratori e delle imprese siglata il 24 gennaio 2008;

Visto in particolare l’Accordo ai sensi dell’art. 11 comma 7 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per individuare le priorità per il finanziamento di attività di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sottoscritto in Conferenza Stato – Regioni il 20 Novembre 2008.

Rilevato che la strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro di cui alla richiamata

Comunicazione della Commissione del Parlamento Europeo pone tra gli obiettivi principali il mutamento dei comportamenti dei lavoratori e la diffusione presso i datori di lavoro di approcci orientati alla salute e invita gli Stati membri all'integrazione della salute e della sicurezza nei programmi di istruzione e formazione;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna intende:

- contribuire a creare e diffondere la cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la promozione del benessere dei lavoratori;
- favorire l'acquisizione di maggiore consapevolezza dei problemi legati alla salute e sicurezza sul lavoro e la comprensione del valore dell'impegno verso la sicurezza;
- promuovere il cambiamento dei modelli comportamentali di lavoratori e datori di lavoro, nonché abitudini di vita che migliorino le condizioni di salute in generale;
- estendere le attività formative in materia di sicurezza alle istituzioni scolastiche e della formazione, che vengono individuate quale specifico strumento per veicolare e diffondere la cultura della sicurezza;
- sostenere processi di innovazione e ricerca orientati verso il miglioramento tecnologico e l'adeguamento di strutture e attrezzature, al fine di favorire la tutela e la sicurezza dei lavoratori.

Considerato che, per il perseguimento delle suddette finalità si rende necessario predisporre un Piano per la formazione alla sicurezza che individui nella formazione una importante leva di cambiamento dei modelli culturali, attribuendo ad essa un ruolo essenziale per promuovere un mutamento dei comportamenti tra i lavoratori e un approccio, presso i datori di lavoro, orientato alla salute e al miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro;

Preso atto che il "Piano straordinario per la formazione per la sicurezza" così come descritto nell'allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione permette il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. definire un quadro complessivo ed unitario degli interventi attuati, ai sensi del già citato Accordo del 20 Novembre 2008, in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. programmare azioni e prevedere standard formativi che costituiscano la base per i successivi interventi di formazione che la Regione attuerà in materia di sicurezza;
3. rivolgere la formazione, attraverso interventi specificamente progettati, a coloro che non rientrano tra i destinatari di altri

interventi formativi finanziati a vario titolo dalla Regione o dalle Province;

4. dedicare particolare attenzione alla formazione dei giovani, degli imprenditori delle piccole e medie imprese, dei lavoratori autonomi e dei soggetti che sono ritenuti più vulnerabili e maggiormente esposti a rischi;
5. garantire, in raccordo con le Province, una regia unitaria e organica degli interventi formativi, secondo una prospettiva di programmazione comune per tutto il territorio regionale;

Valutato che, per la realizzazione delle attività previste dal “Piano straordinario per la formazione per la sicurezza” si rende necessario indire un avviso pubblico di chiamata di operazioni;

Ritenuto quindi opportuno approvare, per le ragioni sopra richiamate:

- il “Piano straordinario per la formazione per la sicurezza” di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- approvare l’” Avviso pubblico di chiamata di operazioni per l’attuazione di un “Piano straordinario della Formazione per la sicurezza” di cui all’Allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Tenuto conto che le operazioni dovranno essere presentate secondo le modalità e nei termini riportati nel succitato Allegato B);

Dato atto inoltre che la valutazione delle operazioni di cui al più volte citato Allegato B), verrà effettuato da un Nucleo di valutazione interno all’Assessorato Lavoro, Formazione, Scuola e Università che verrà nominato con successivo atto del Direttore Generale “Cultura, Formazione e Lavoro”;

Considerato che al termine delle istruttorie relative alle operazioni pervenute, verranno redatte delle graduatorie di operazioni per Azione, in ordine di punteggio conseguito, che consentiranno di finanziare i progetti in esse comprese sulla base delle disponibilità finanziarie e delle priorità di cui al sopracitato Piano, ad eccezione delle Azioni 6 e 7, per le quali sarà finanziata una sola operazione;

Dato atto che le operazioni candidate sulle azioni troveranno copertura come sotto specificato e meglio esplicitato nel succitato Allegato B):

- nell’ambito dell’art. 11, comma 7 Dlgs 81/2008, per un importo complessivo di Euro 4.294.000,00;
- nell’ambito della “Legge 236/93” per un importo di Euro 1.022.295,00;

- nell'ambito del Programma Operativo Ob. 2 – FSE – 2007/2013 - Asse IV, per un importo complessivo di Euro 250.000,00;

Acquisite le indicazioni del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 nella seduta del 16 marzo 2009;

Acquisito il parere favorevole della Sottocommissione della Commissione Regionale Tripartita riunitasi in seduta deliberante in data 8 aprile 2009;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali.";
- n. 1150 del 31 luglio 2006 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2006)";
- n. 1663 del 27 novembre 2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente.";
- n. 2416 del 29/12/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate, il "Piano straordinario della formazione per la sicurezza" di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, l'"Avviso pubblico di chiamata di operazioni per l'attuazione di un "Piano straordinario della Formazione per la sicurezza" di cui all'Allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che la copertura finanziaria complessiva è

prevista:

- nell’ambito dell’art. 11, comma 7 Dlgs 81/2008, per un importo complessivo di Euro 4.294.000,00;
 - nell’ambito della “Legge 236/93” per un importo di Euro 1.022.295,00;
 - nell’ambito del Programma Operativo Ob. 2 – FSE – 2007/2013 - Asse IV, per un importo complessivo di Euro 250.000,00;
- 3) di stabilire che la valutazione delle operazioni di cui all’Allegato B), verrà effettuata da un Nucleo di valutazione interno all’Assessorato Lavoro, Formazione, Scuola e Università che verrà nominato con successivo atto del Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente agli Allegati A)e B), parti integranti e sostanziali della stessa, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna



PIANO STRAORDINARIO DELLA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

INDICE

- 1. Presentazione del "Piano straordinario della formazione per la sicurezza"**
- 2. Obiettivi e modalità di intervento**
- 3. Destinatari e risorse disponibili**
- 4. Articolazione delle attività**
- 5. Standard formativi**

1. PRESENTAZIONE DEL "PIANO STRAORDINARIO DELLA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA"

Questo documento presenta il "*Piano straordinario della formazione per la sicurezza*" così come previsto dall'Accordo siglato in Conferenza Stato - Regioni il 20 Novembre 2008.

Questo Piano costituisce una prima esplicitazione di un "**Piano generale degli interventi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**" che verrà presentato al Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il "Piano generale degli interventi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" è inteso quale ambito nel quale verrà espressa la strategia generale di intervento della Regione Emilia Romagna e quale strumento atto a garantire una efficiente ed efficace programmazione degli interventi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il profilo di intervento che la Regione intende attuare rispecchia la strategia europea per la promozione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro (*Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro*¹), che individua quale obiettivo prioritario delle politiche europee la "riduzione continua, durevole ed omogenea degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali". In particolare, tale strategia pone tra gli obiettivi principali il mutamento dei comportamenti dei lavoratori e la diffusione presso i datori di lavoro di approcci orientati alla salute e invita gli Stati membri all'integrazione della salute e della sicurezza nei programmi di istruzione e formazione.

Uno dei principi su cui si fonda la strategia di intervento proposta riconosce nella promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro un'azione posta in capo a più soggetti; in termini operativi ciò significa:

- politiche regionali che valorizzino gli apporti interni ed esterni al Sistema Sanitario Regionale, basate sull'integrazione degli interventi nei campi della sanità, del sociale, del lavoro e della formazione;
- un coinvolgimento attivo delle forze sociali maggiormente rappresentative del mondo del lavoro, dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- la promozione della responsabilità sociale dell'impresa, della certificazione etica, del benessere organizzativo sul lavoro e dei sistemi aziendali di gestione della sicurezza.

Sulla base di tali presupposti, la Regione Emilia Romagna intende:

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, COM(2007)62.

- contribuire a creare e diffondere la cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la promozione del benessere dei lavoratori;
- favorire l'acquisizione di maggiore consapevolezza dei problemi legati alla salute e sicurezza sul lavoro e la comprensione del valore dell'impegno verso la sicurezza;
- promuovere il cambiamento dei modelli comportamentali di lavoratori e datori di lavoro, nonché abitudini di vita che migliorino le condizioni di salute in generale;
- estendere la formazione in materia di sicurezza alle scuole di ogni ordine e grado, individuando nella scuola uno specifico strumento per veicolare e diffondere la cultura della sicurezza;
- sostenere processi di innovazione e ricerca orientati verso il miglioramento tecnologico e l'adeguamento di strutture e attrezzature, al fine di favorire la tutela e la sicurezza dei lavoratori.

All'interno di questa strategia di intervento si colloca il "**Piano straordinario della Formazione per la Sicurezza**" che la Regione Emilia Romagna sta attuando al fine di migliorare la qualità e la sicurezza del lavoro, nonché il benessere e la salute sui luoghi di lavoro.

Tale Piano è elaborato ai sensi del citato Accordo in Conferenza Stato – Regioni che individua le priorità per il finanziamento di attività di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Sulla base di tale accordo le Regioni, nell'ambito di una campagna straordinaria di informazione, programmano e attuano interventi di formazione rivolti prioritariamente ai destinatari individuati dall'accordo.

Il Piano si inserisce in un quadro generale di interventi formativi che si collocheranno entro una cornice unitaria e prescindendo dai singoli canali di finanziamento, con la finalità di perseguire l'integrazione e il coordinamento delle risorse, anche al fine di una loro ottimizzazione. L'integrazione delle risorse può essere perseguita sia a livello settoriale – ovvero integrazione delle risorse tra i vari soggetti che in differenti ambiti hanno responsabilità in materia di sicurezza – sia a livello territoriale, tra soggetti diversi che operano su uno stesso territorio.

Coerentemente con i criteri di attuazione definiti dal "Piano generale degli interventi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro", la logica che si adotta per gli interventi formativi è una logica incrementale, tale per cui la formazione è rivolta ai soggetti che non rientrano tra i destinatari di altri interventi formativi finanziati a vario titolo dalla Regione o dalle Province.

Si ricorda, inoltre, che non rientrano nel "Piano straordinario della formazione per la sicurezza" gli interventi formativi che costituiscono adempimenti degli obblighi dei datori di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08.

2. OBIETTIVI E MODALITÀ DI INTERVENTO

Con il "*Piano straordinario della Formazione per la Sicurezza*" la Regione Emilia Romagna intende promuovere il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. definire un quadro complessivo ed unitario degli interventi attuati, ai sensi del già citato Accordo del 20 Novembre 2008, in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. programmare azioni e prevedere standard formativi che costituiscano la base per i successivi interventi di formazione che la Regione attuerà in materia di sicurezza;
3. rivolgere la formazione, attraverso interventi specificamente progettati, a coloro che non rientrano tra i destinatari di altri interventi formativi finanziati a vario titolo dalla Regione o dalle Province;
4. dedicare particolare attenzione alla formazione dei giovani, degli imprenditori delle piccole e medie imprese, dei lavoratori autonomi e dei soggetti che sono ritenuti più vulnerabili e maggiormente esposti a rischi;
5. garantire, in raccordo con le Province, una regia unitaria e organica degli interventi formativi, secondo una prospettiva di programmazione comune per tutto il territorio regionale.

In accordo con gli orientamenti comunitari in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il "*Piano straordinario della formazione per la sicurezza*" individua nella formazione una importante leva di cambiamento dei modelli culturali, attribuendo ad essa un ruolo essenziale per promuovere un mutamento dei comportamenti tra i lavoratori e un approccio, presso i datori di lavoro, orientato alla salute e al miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro.

Si ritiene che la formazione relativa alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro sia effettivamente in grado di attivare processi di apprendimento se viene realizzata attraverso un approccio che:

- assume la complessità del "tema sicurezza" evidenziando le molteplici variabili che influiscono sulla capacità di creare le condizioni di sicurezza, riconoscendo e prevenendo i rischi legati al lavoro e all'utilizzo di specifiche attrezzature;
- genera un coinvolgimento attivo dei partecipanti affinché sviluppino la capacità di riflettere autonomamente sui propri comportamenti e, di conseguenza, di attivare i comportamenti corretti per la prevenzione dei rischi e la sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- favorisce lo scambio di esperienze e la riflessione all'interno del gruppo di apprendimento.

Sulla base di tali presupposti, quindi, la formazione riguarderà diversi aspetti che concorrono a sensibilizzare lavoratori e datori di lavoro rispetto al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, inteso in una accezione ampia che ricomprenda anche la promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori e il miglioramento della qualità della vita lavorativa.

L'approccio alla formazione che si propone di adottare riconosce diverse "componenti" secondo le quali potrà essere articolato l'intervento formativo:

- *formazione generale*, sulla normativa vigente, su aspetti legati alla organizzazione della sicurezza, sui concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, sui diritti e doveri dei lavoratori, ecc.
- formazione specifica sui rischi specifici legati al comparto cui appartiene l'impresa e le misure specifiche messe in atto per prevenire tali rischi, nonché sulle procedure di sicurezza e di igiene di cui l'azienda si è dotata,
- formazione in situazione come momento specifico dedicato al singolo lavoratore (o ad un gruppo omogeneo) per l'approfondimento delle particolari tipologie di rischio presenti nell'azienda e specificatamente legate alla mansione svolta dal lavoratore (o dal gruppo), sui dispositivi di sicurezza e sulle procedure di sicurezza relative alle macchine/impianti cui il lavoratore (o il gruppo) è addetto,
- formazione manageriale, prevista per coloro che ricoprono ruoli di responsabilità rispetto alla sicurezza; formazione su aspetti relativi alla comunicazione, alla gestione delle emergenze (momenti di crisi /di panico, situazioni di rischio specifiche, ecc), ai modelli organizzativi e gestionali, ecc.

Le diverse componenti possono riflettere la struttura modulare dei contenuti della formazione; si ipotizza che ai diversi gruppi di destinatari degli interventi formativi di seguito individuati possano essere erogati uno o più moduli formativi sulla base delle caratteristiche personali, del ruolo esercitato, nonché del contesto lavorativo entro cui ciascun gruppo omogeneo opera.

In ogni caso deve trattarsi di "formazione incrementale", cioè aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

La formazione prevista dal presente Piano verrà realizzata dai soggetti accreditati o autorizzati del sistema formativo, secondo le disposizioni previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 140/08.

Per la realizzazione dei corsi verranno adottate le regole previste dalla stessa Delibera e così la prevista "formazione formatori" che seguirà le regole di attuazione relative alle "azioni di sistema".

L'organizzazione dei corsi dovrà rispettare inoltre i seguenti requisiti:

- presenza di un responsabile - coordinatore dell'intervento formativo;

- durata pari a 16 ore (escluso l'eventuale modulo aggiuntivo di lingua italiana per i lavoratori stranieri);
- utilizzo di metodologie didattiche attive (centrate sulle caratteristiche degli allievi, basate su tecniche di problem solving e di simulazione, con particolare attenzione ai processi di valutazione, prevenzione e gestione dei rischi).

Al termine dell'intervento è previsto il rilascio alla persona di un documento attestante la formazione realizzata.

Tale documento conterrà le informazioni utili a consentirne la registrazione nel "Libretto formativo", nel momento in cui questo, concordemente con le altre Regioni, verrà adottato.

3. DESTINATARI E RISORSE DISPONIBILI

L'accordo in conferenza Stato - Regioni individua i principali destinatari degli interventi formativi che rientrano nel Piano straordinario della formazione per la sicurezza:

- presidi, insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- lavoratori stranieri;
- lavoratori con meno di 2 anni di esperienza nell'esercizio delle proprie mansioni o attività;
- lavoratori stagionali del settore agricolo;
- datori di lavoro delle piccole medie imprese, piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e lavoratori autonomi;
- rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.

Ai fini della progettazione dell'attività formativa tali destinatari sono distinti secondo una articolazione che individua gruppi *omogenei* sulla base delle caratteristiche personali, delle condizioni organizzative in cui operano e di specifiche funzioni esercitate.

In particolare, i lavoratori stranieri e i lavoratori stagionali del settore agricolo sono - per le loro condizioni personali e lavorative - categorie di lavoratori maggiormente vulnerabili e talvolta scarsamente informate.

Dall'altro lato i datori di lavoro delle PMI, i piccoli imprenditori e i lavoratori autonomi necessitano di formazione adeguata in relazione alle specifiche condizioni organizzative in cui operano. Infatti, lo svolgimento della loro attività professionale o lavorativa è basato sul lavoro proprio e/o di pochi addetti; si tratta, quindi, di datori di lavoro o lavoratori che operano all'interno di organizzazioni di piccole dimensioni o con modalità di lavoro non più tradizionali (lavoratori autonomi, lavoratori atipici e parasubordinati) e che, pertanto, si trovano in condizioni non favorevoli rispetto alla fruizione di specifici interventi formativi.

Un altro gruppo di destinatari è costituito dai giovani con recente ingresso nel mercato del lavoro, assunti con contratto diverso dall'apprendistato.

Infine, un ambito di intervento specifico è rappresentato dal "sistema scolastico e formativo" con particolare attenzione a dirigenti scolastici e direttori degli enti da un lato e docenti dall'altro.

Pertanto, nella definizione delle priorità per il finanziamento delle attività di formazione, all'interno dei cluster di destinatari previsti dall'Accordo, si fa riferimento ai seguenti criteri:

- le categorie di soggetti deboli, quali i lavoratori stranieri e i lavoratori stagionali del settore agricolo;
- gli imprenditori delle piccole e medie imprese, nonché i lavoratori autonomi e parasubordinati. Questa priorità trova ragione nell'ambito della campagna straordinaria di formazione di cui all'Accordo, ed esclusivamente per il primo anno di applicazione del D.Lgs. 81/08;
- i giovani con meno di due anni di esperienza lavorativa, per i quali si ritiene necessario procedere alla diffusione della cultura della sicurezza.

In relazione a queste categorie di destinatari si intende procedere assegnando una ulteriore priorità agli interventi destinati ai lavoratori dei settori a più elevato rischio di incidenti, infortuni e malattie professionali, vale a dire: agricoltura, edilizia, meccanica, trasporti.

Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche e formative, saranno privilegiati gli interventi finalizzati alla "formazione dei formatori", ovvero sia dei soggetti (dirigenti scolastici e direttori degli enti di formazione professionale, docenti del sistema scolastico e formativo) che, per il ruolo ricoperto, possono contribuire alla diffusione della cultura della sicurezza e alla promozione di migliori condizioni lavorative. Si ritiene, pertanto, di non finanziare attività formative rivolte direttamente agli studenti delle scuole e agli allievi della formazione professionale.

Coerentemente con le priorità espresse, si individuano i seguenti gruppi di destinatari degli interventi formativi:

1. Lavoratori stranieri;
2. Lavoratori stagionali del settore agricolo;
3. Datori di lavoro delle piccole medie imprese, piccoli imprenditori²;
4. Lavoratori autonomi e lavoratori parasubordinati;
5. Lavoratori giovani che abbiano, complessivamente, meno di due anni di esperienza lavorativa, indipendentemente dal tipo di

² L'art. 2083 del Codice Civile definisce *Piccoli Imprenditori* "i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia."

contratto di assunzione, ad eccezione degli apprendisti ai quali è diretta una specifica attività formativa;

6. Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza
7. Presidi e dirigenti scolastici, direttori degli enti di formazione professionale e loro preposti;
8. Insegnanti e docenti della formazione professionale che non svolgono il ruolo di RSPP.

Per ciascuna tipologia di destinatari si definiscono orientamenti e finalità dell'intervento formativo e gli ambiti previsti di coordinamento con altri soggetti.

RISORSE DISPONIBILI

Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente piano sono le seguenti:

Fonte di finanziamento	Risorse
Risorse nazionali art.11 comma 7 Dlgs 81/2008	4.294.000,00
Risorse nazionali Legge 236/93	1.022.295,00
POR FSE Asse IV – Capitale Umano	250.000,00
Risorse dell'Ufficio Scolastico Regionale	40.000,00
TOTALE	5.606.295,00

4. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ

4.1 LAVORATORI STRANIERI

Orientamenti

I lavoratori stranieri rientrano in una categoria di lavoratori considerati vulnerabili e maggiormente esposti ai rischi, poiché possono presentare difficoltà linguistiche che non favoriscono la comunicazione e, quindi, l'adozione di modelli comportamentali orientati alla prevenzione e alla sicurezza. Hanno, inoltre, la necessità di comprendere la normativa vigente e i diritti e i doveri dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questa formazione è da ritenersi incrementale in quanto le finalità previste sono da perseguire attraverso l'attuazione di un processo formativo che tenga conto delle difficoltà linguistiche e della sensibilità culturale dei lavoratori stranieri al tema della sicurezza.

È possibile prevedere un modulo aggiuntivo di italiano per i lavoratori stranieri alla prima assunzione o per coloro che per la prima volta fruiscono di un intervento formativo in materia di sicurezza.

Finalità

Comprendere il quadro complessivo delle regole e delle norme che disciplinano il tema della sicurezza.

Favorire l'acquisizione, da parte dei lavoratori, di comportamenti adeguati alle procedure di sicurezza previste, alla gestione dei rischi e delle emergenze.

Considerare i principali fattori di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, causa di infortuni gravi e di malattie professionali.

Fornire strumenti cognitivi e comportamentali per favorire l'autotutela dei lavoratori e delle lavoratrici e la prevenzione degli infortuni.

Favorire l'acquisizione di capacità di cooperazione tra colleghi per prevenire i rischi e orientare i comportamenti lavorativi – propri e di altri – verso la sicurezza.

Ambiti di coordinamento previsti

In Emilia Romagna i settori economici a più elevato rischio di incidenti e malattie professionali sono: agricoltura, edilizia, trasporti e meccanica.

Coerentemente con le priorità espresse, dovranno essere definiti i criteri per individuare i lavoratori stranieri che operano all'interno di tali settori, privilegiando coloro che operano all'interno di imprese in cui si sono registrati infortuni e/o incidenti negli ultimi 3 anni.

Al fine di garantire una efficace gestione delle risorse, si prevede la possibilità di stipulare un accordo tra la Regione Emilia Romagna e le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro per l'integrazione delle risorse pubbliche con risorse dei Fondi interprofessionali destinate ad attività di formazione continua.

4.2 LAVORATORI STAGIONALI DEL SETTORE AGRICOLO

Orientamenti

I lavoratori stagionali del settore agricolo presentano due elementi di vulnerabilità: da un lato il settore agricolo è uno dei settori economici oggetto di particolare attenzione a livello europeo, sia in passato che in previsione nei prossimi 3-5 anni³; a ciò si aggiunge la caratteristica di stagionalità del lavoro che rende i lavoratori maggiormente esposti a rischi in quanto inseriti per breve tempo nell'ambiente organizzativo e lavorativo.

Finalità

Comprendere il quadro complessivo delle regole e delle norme che disciplinano il tema della sicurezza.

Acquisire maggiore consapevolezza rispetto al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e comprendere il valore dell'impegno verso la sicurezza.

Favorire l'acquisizione di comportamenti adeguati alle procedure di sicurezza previste, alla gestione dei rischi e delle emergenze.

Considerare i principali fattori di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, causa di infortuni gravi e di malattie professionali.

Fornire strumenti cognitivi e comportamentali per favorire l'autotutela dei lavoratori e delle lavoratrici e la prevenzione degli infortuni.

Favorire l'acquisizione di capacità di cooperazione tra colleghi per prevenire i rischi e orientare i comportamenti lavorativi – propri e di altri – verso la sicurezza.

Ambiti di coordinamento previsti

Dovranno essere definiti i criteri per individuare i lavoratori stagionali del settore agricolo privilegiando coloro che operano all'interno di imprese in cui si sono registrati infortuni e/o incidenti negli ultimi 3 anni.

Al fine di garantire una efficace gestione delle risorse dovranno essere individuati gli ambiti di integrazione.

³ Si veda il rapporto dell'Agenzia Europea per la Sicurezza e Salute sul Lavoro "Priorità e strategie nelle politiche di sicurezza e salute sul lavoro degli Stati membri dell'Unione Europea".

4.3 DATORI DI LAVORO DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE E PICCOLI IMPRENDITORI

Orientamenti

I datori di lavoro delle piccole e medie imprese e i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile operano solitamente all'interno di organizzazioni di piccole dimensioni o a conduzione familiare e pertanto necessitano di informazione e formazione adeguate alla prevenzione dei rischi per sé e per i propri collaboratori.

Finalità

Comprendere il quadro complessivo delle regole e delle norme che disciplinano il tema della sicurezza.

Acquisire maggiore consapevolezza rispetto al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e comprendere il valore dell'impegno verso la sicurezza.

Favorire l'acquisizione di comportamenti lavorativi e organizzativi adeguati alle procedure di sicurezza previste, alla gestione dei rischi e delle emergenze, al fine di garantire e presidiare una corretta gestione della sicurezza nell'ambiente lavorativo.

Considerare i principali fattori di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, causa di infortuni gravi e di malattie professionali.

Fornire strumenti cognitivi e comportamentali per favorire l'autotutela dei lavoratori e delle lavoratrici e la prevenzione degli infortuni.

Favorire l'acquisizione di capacità relazionali e di gestione delle emergenze e di situazioni di rischio specifico.

Ambiti di coordinamento previsti

Alcuni tra i settori economici a più elevato rischio di incidenti e malattie professionali sono il comparto agricolo, l'edilizia, la meccanica e il settore dei trasporti.

Tali settori sono anche i settori in cui si ha una elevata concentrazione di piccole e piccolissime imprese, spesso a carattere familiare.

Si rende quindi necessario stabilire, con la collaborazione delle parti sociali, le modalità e i criteri per il coinvolgimento diretto dei datori di lavoro delle piccole imprese e dei piccoli imprenditori dei settori agricoltura, edilizia, trasporti i cui oneri di finanziamento sono sostenuti con risorse pubbliche esclusivamente per il primo anno di attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08 e nell'ambito della campagna straordinaria di formazione di cui all'accordo in conferenza unificata del 20 novembre 2008.

Al fine di garantire una efficace gestione delle risorse, si prevede di stipulare un accordo tra la Regione Emilia Romagna e fondi interprofessionali ed enti bilaterali competenti per favorire l'integrazione delle risorse.

4.4 LAVORATORI AUTONOMI E PARASUBORDINATI

Orientamenti

Negli ultimi decenni per alcune categorie di lavoratori, in particolare per i lavoratori autonomi e parasubordinati, il modello di lavoro tradizionale – basato sullo svolgimento di un lavoro stabile a tempo pieno presso l'ufficio o la fabbrica del datore di lavoro – si è modificato a favore di attività svolte con orari e modalità flessibili. Dal punto di vista della sicurezza e salute sul lavoro è crescente l'attenzione, anche a livello europeo, verso questa categoria di lavoratori, poiché la condizione di autonomia non è sempre volontaria ma viene spesso usata dal datore di lavoro come strumento per evitare responsabilità sociali.⁴

Finalità

Comprendere il quadro complessivo delle regole e delle norme che disciplinano il tema della sicurezza.

Acquisire maggiore consapevolezza rispetto al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e comprendere il valore dell'impegno verso la sicurezza.

Fornire strumenti cognitivi e comportamentali per favorire l'autotutela propria e di eventuali collaboratori.

Favorire l'acquisizione di comportamenti lavorativi adeguati a garantire la propria sicurezza e la prevenzione dei rischi nell'ambiente di lavoro.

Considerare i principali fattori di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, causa di infortuni gravi e di malattie professionali.

Ambiti di coordinamento previsti

Si rende necessario stabilire, con la collaborazione delle parti sociali, le modalità e i criteri per il coinvolgimento diretto dei lavoratori autonomi e parasubordinati, i cui oneri di finanziamento sono sostenuti con risorse pubbliche esclusivamente per il primo anno di attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08 e nell'ambito della campagna straordinaria di formazione di cui all'accordo in conferenza unificata del 20 novembre 2008.

Coerentemente con le priorità espresse saranno privilegiati i lavoratori autonomi e parasubordinati che operano nei settori edilizia, agricoltura, trasporti e meccanica.

4.5 LAVORATORI GIOVANI CON MENO DI DUE ANNI DI ESPERIENZA LAVORATIVA

Orientamenti

I lavoratori giovani, che hanno meno di due anni di esperienza lavorativa (indipendentemente dalla tipologia di contratto di

⁴ Si veda a tal proposito il rapporto "Priorità e strategie nelle politiche di sicurezza e salute sul lavoro degli Stati membri dell'Unione Europea".

assunzione) necessitano, proprio per la breve esperienza maturata, di una formazione adeguata e contestualizzata rispetto alle attività svolte e ai rischi ad esse connessi.

Sono esclusi i giovani assunti con contratto di apprendistato, per i quali sono già previste altre attività formative finanziate, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Finalità

Comprendere il quadro complessivo delle regole e delle norme che disciplinano il tema della sicurezza.

Acquisire maggiore consapevolezza rispetto al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e comprendere il valore dell'impegno verso la sicurezza.

Favorire l'acquisizione di comportamenti adeguati alle procedure di sicurezza previste, alla gestione dei rischi e delle emergenze.

Considerare i principali fattori di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, causa di infortuni gravi e di malattie professionali.

Fornire strumenti cognitivi e comportamentali per favorire l'autotutela dei lavoratori e delle lavoratrici e la prevenzione degli infortuni.

Favorire l'acquisizione di capacità di cooperazione tra colleghi per prevenire i rischi e orientare i comportamenti lavorativi – propri e di altri – verso la sicurezza.

Ambiti di coordinamento previsti

Si riconosce priorità ai lavoratori dei settori economici a più elevato rischio di incidenti e malattie professionali: agricoltura, edilizia, trasporti e meccanica.

Si dovranno, quindi, definire i criteri per individuare i lavoratori aventi meno di due anni di esperienza lavorativa, che operano all'interno di tali settori, privilegiando i lavoratori delle imprese in cui si sono registrati infortuni e/o incidenti negli ultimi 3 anni.

Al fine di garantire una efficace gestione delle risorse, si prevede di stipulare un accordo tra la Regione Emilia Romagna e le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro per l'integrazione delle risorse pubbliche con risorse dei Fondi interprofessionali destinate ad attività di formazione continua.

4.6 RAPPRESENTANZE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Orientamenti

Le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) possono essere di tipo "aziendale", "territoriale" o "di sito produttivo". Si tratta di un ruolo previsto dal D.Lgs. 81/08, la cui formazione è tralasciata alle funzioni ad esso attribuite e all'esercizio dei compiti previsti.

Finalità

Approfondire il quadro complessivo delle regole e delle norme che disciplinano il tema della sicurezza con particolare riguardo ai rischi specifici presenti nella realtà in cui esercita la propria rappresentanza.

Fornire strumenti cognitivi e comportamentali per favorire l'autotutela dei lavoratori e delle lavoratrici e la prevenzione degli infortuni.

Favorire l'acquisizione di comportamenti lavorativi adeguati a garantire la sicurezza propria e altrui e la prevenzione dei rischi nell'ambiente di lavoro.

Favorire l'acquisizione di capacità relazionali e di gestione delle emergenze e di situazioni di rischio specifico.

Ambiti di coordinamento previsti

Il D.Lgs. 81/08, art. 37, prevede contenuti minimi della formazione a cui i RLS hanno diritto; le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Si rende, pertanto, necessario un coordinamento con i soggetti competenti, al fine di garantire la natura "incrementale" della formazione erogata, nonché per una integrazione ed ottimizzazione delle risorse messe in campo.

4.7 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO

Gli interventi a sostegno del sistema scolastico e formativo si connotano come azioni di sistema finalizzate a rafforzare, nei soggetti che operano all'interno degli istituti scolastici e formativi, la capacità di diffondere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro.

All'interno del sistema scolastico e formativo è possibile individuare, per le funzioni svolte rispetto alla gestione della sicurezza e alla diffusione di modelli comportamentali adeguati, due gruppi di destinatari:

1. i dirigenti scolastici, i direttori degli enti di formazione professionale e i loro preposti;
2. i docenti del sistema scolastico e formativo.

La già citata "Strategia Europea 2007-2012 per la promozione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro" individua nella promozione della cultura della prevenzione sanitaria e dei rischi uno degli strumenti che possono contribuire a promuovere i cambiamenti dei modelli comportamentali e invita all'integrazione nei programmi di istruzione e di formazione dei temi legati alla salute e alla sicurezza. Pertanto, accanto a dirigenti e direttori degli enti - che hanno il compito di indirizzare l'attività scolastica e formativa - si individuano i docenti quali imprescindibili destinatari della formazione alla

sicurezza, poiché a loro volta svolgono un'importante attività educativa e formativa dei giovani.

Gli interventi a sostegno del sistema scolastico e formativo, quindi, possono riguardare:

- Seminari informativi e di sensibilizzazione, che possono essere rivolti a dirigenti scolastici e direttori degli enti di formazione professionale e loro preposti;
- Azioni di formazione rivolte a docenti.

DIRIGENTI SCOLASTICI E DIRETTORI DEGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E LORO PREPOSTI

Orientamenti

I dirigenti scolastici e i direttori degli enti di formazione professionale svolgono un importante ruolo organizzativo e gestionale all'interno degli istituti scolastici e formativi; rivestono, inoltre, un ruolo di indirizzo dell'attività scolastica e formativa.

Gli interventi loro rivolti hanno pertanto una duplice valenza, da un lato strettamente legata al ruolo dirigenziale da essi ricoperto e, dall'altro, riconducibile alla possibilità che essi hanno di veicolare l'informazione e contribuire alla diffusione della cultura della sicurezza.

Finalità

Favorire la sensibilizzazione dei dirigenti scolastici e dei direttori degli enti di formazione professionale al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sollecitare e supportare dirigenti scolastici e direttori degli enti di formazione professionale nella programmazione e realizzazione di interventi formativi che, all'interno dei diversi istituti, diffondano la cultura della salute e della sicurezza.

DOCENTI DEL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO CHE NON SVOLGONO IL RUOLO DI RSPP

Orientamenti

I docenti rivestono un ruolo fondamentale nella formazione dei giovani e dei ragazzi e, di conseguenza, nella diffusione della cultura della sicurezza, nella promozione di migliori condizioni di salute e nella comprensione da parte dei giovani del valore della sicurezza.

La formazione rivolta ai docenti del sistema scolastico e formativo sarà pertanto trapiantata alla comprensione e all'esercizio di tale ruolo, privilegiando gli aspetti volti da un lato a rafforzare la capacità di stimolare negli studenti processi di apprendimento e, dall'altro, a favorire la sensibilizzazione degli studenti e la diffusione della cultura della salute e sicurezza.

Finalità

Sensibilizzare i docenti del sistema scolastico e formativo al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sostenere la capacità dei docenti di svolgere il ruolo di "promotori" di una cultura della salute e della sicurezza che, a partire dall'ambiente formativo in cui viene diffusa, possa essere successivamente trasferita negli ambienti di lavoro.

Abilitare i docenti a sviluppare negli studenti la consapevolezza della necessità di rispettare le procedure di sicurezza, di manifestare attenzione ai rischi, di affrontare le emergenze.

Ambiti di coordinamento previsti

Relativamente alla formazione rivolta a coloro che operano nelle istituzioni scolastiche, si intende realizzare un accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale al fine di garantire l'integrazione delle risorse ed una loro ottimizzazione.

Gli interventi a sostegno del sistema scolastico e formativo potranno essere:

- azioni di carattere informativo/di sensibilizzazione, rivolte ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, ai direttori degli enti di formazione professionale e ai loro preposti;
- azioni formative rivolte prioritariamente ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado (statali e paritarie) e degli enti di formazione professionale, in quanto svolgono la propria attività lavorativa tra gli studenti che, terminati gli studi, entreranno nel mercato del lavoro. Va inoltre considerato che, ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 2, sono equiparati al "lavoratore" gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale "nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione".

5 STANDARD FORMATIVI

Attraverso la definizione degli standard formativi, la Regione assicura la trasparenza degli elementi costitutivi dei percorsi formativi e la coerenza tra obiettivi formativi e modalità di realizzazione degli interventi.

Tra i lavoratori si distinguono – per il particolare ruolo svolto all'interno dell'azienda in materia di prevenzione, individuazione e valutazione dei rischi – i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per i quali sono previsti standard formativi specifici.

Gli standard formativi sono definiti in termini di:

1. finalità generali
2. obiettivi formativi
3. contenuti formativi
4. modalità formative

Tali standard integrano i requisiti, già indicati tra le modalità di intervento (cap. 2), e specificatamente:

- presenza di un responsabile - coordinatore dell'intervento formativo;
- durata pari a 16 ore (escluso l'eventuale modulo aggiuntivo di lingua italiana per i lavoratori stranieri);
- utilizzo di metodologie didattiche attive, centrate sulle caratteristiche degli allievi, basate su tecniche di problem solving e di simulazione, con particolare attenzione ai processi di valutazione, prevenzione e gestione dei rischi.

Di seguito si illustrano gli standard formativi declinati per ciascuna delle componenti previste.

5.1 STANDARD FORMATIVI PER LAVORATORI E DATORI DI LAVORO

FINALITÀ

Gli interventi di formazione sulla sicurezza sono finalizzati a:

- sensibilizzare le persone sulle tematiche legate alla salute e sicurezza sul lavoro;

- trasferire contenuti utili all'assunzione di comportamenti orientati alla prevenzione;
- favorire l'adozione di modalità organizzative e di lavoro che mettano in pratica le regole e i principi della salute e sicurezza del lavoro;
- motivare le persone a sviluppare nuove modalità di "pensare ed agire in termini di sicurezza".

OBIETTIVI FORMATIVI

Le azioni formative sono riconducibili ai seguenti obiettivi:

- conoscere le problematiche legate alla sicurezza sul lavoro;
- riconoscere il quadro complessivo delle regole e delle norme che disciplinano il tema della sicurezza;
- apprendere il significato di pericolo e rischio negli ambienti di lavoro e di vita;
- riconoscere le principali aree di pericolo (ambientali, organizzativi, fisici, chimici, biologici) e le principali variabili di rischio, anche in relazione al contesto in cui si opera;
- adottare comportamenti, tecniche e modalità di lavoro necessarie ad esercitare le attività lavorative in sicurezza;
- comprendere il ruolo che il gruppo ed i colleghi possono svolgere per prevenire i rischi e sviluppare la capacità di orientare i comportamenti lavorativi, propri ed altrui, verso la sicurezza.

CONTENUTI FORMATIVI

Gli interventi sviluppano i seguenti contenuti formativi:

- I principali aspetti della sicurezza: cos'è la sicurezza sul lavoro, cosa si intende per pericolo e rischio, cos'è la percezione del rischio, quali sono i preconcetti e i luoghi comuni più diffusi;
- Lo scenario di riferimento: il fenomeno della "sicurezza" nella rappresentazione dei dati statistici;
- I principi generali e gli aspetti applicativi della legislazione in materia di sicurezza: il quadro normativo di riferimento, la squadra della prevenzione aziendale, diritti e responsabilità individuali, le misure di prevenzione e di protezione collettive e individuali;
- La relazione tra fattore umano e sicurezza sul lavoro: i comportamenti a rischio, la rappresentazione e l'accettabilità del rischio, le variabili psico-fisiche, la dimensione del gruppo, la responsabilità individuale e l'aiuto, l'autotutela.

- La gestione del rischio: la mappa delle aree di pericolo, i rischi – generali e specifici – cui si è esposti, la gestione delle emergenze.

MODALITÀ FORMATIVE

Gli interventi formativi si attuano attraverso modalità interattive, centrate sulle caratteristiche dei destinatari e funzionali ai contenuti da sviluppare.

Le attività didattiche devono essere il più possibile riconducibili a situazioni reali e devono tenere presente il contesto in cui operano i destinatari della formazione.

5.2 STANDARD FORMATIVI PER RLS E RLST

FINALITÀ

Gli interventi di formazione sulla sicurezza sono finalizzati a:

- garantire ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza una formazione specifica relativa alla salute e sicurezza sul lavoro e ai rischi specifici degli ambienti in cui operano;
- trasferire contenuti utili all'assunzione di comportamenti orientati alla prevenzione;
- favorire l'adozione di modalità organizzative e di lavoro che mettano in pratica le regole e i principi della salute e sicurezza del lavoro;
- motivare le persone a sviluppare nuove modalità di "pensare ed agire in termini di sicurezza".

OGGETTIVI FORMATIVI

Le azioni formative sono riconducibili ai seguenti obiettivi:

- riconoscere il quadro complessivo delle regole e delle norme che disciplinano il tema della sicurezza, con particolare riferimento ai rischi specifici presenti nell'ambiente in cui il RLS esercita la propria rappresentanza;
- conoscere i rischi specifici dell'ambiente e del territorio in cui si esercita la propria rappresentanza;
- riconoscere le principali aree di pericolo (ambientale, organizzativo, fisico, chimico, biologico) e le principali variabili di rischio in relazione ai rischi specifici dell'azienda e del settore in cui si opera;

- riconoscere le priorità di intervento in relazione all'ambiente di lavoro;
- adottare comportamenti, tecniche e modalità di lavoro necessarie a presidiare l'esercizio delle attività lavorative in sicurezza ;
- sviluppare la capacità di orientare i comportamenti lavorativi, propri ed altrui, verso la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.

CONTENUTI FORMATIVI

Gli interventi sviluppano i contenuti formativi riconducendoli ai diversi ruoli esercitati dai destinatari della formazione: in particolare si distinguono gli RLS aziendali – la cui formazione fa riferimento ai rischi specifici dell'azienda o unità produttiva in cui operano – e gli RLS territoriali (RLST), la cui formazione dovrà riguardare i rischi specifici del settore o comparto produttivo.

MODALITÀ FORMATIVE

Gli interventi formativi si attuano attraverso modalità interattive, centrate sulle caratteristiche dei destinatari e funzionali ai contenuti da sviluppare.

Le attività didattiche devono essere il più possibile riconducibili a situazioni reali e devono tenere presente il contesto in cui operano i destinatari della formazione.



Unione europea
Fondo sociale europeo



**MINISTERO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Direzione Generale per le Politiche
per l'Orientamento e la Formazione



Fondo Sociale Europeo

**AVVISO PUBBLICO DI CHIAMATA DI OPERAZIONI
PER L'ATTUAZIONE DI UN
"PIANO STRAORDINARIO DELLA
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA"**

Indice

- A) Riferimenti legislativi e normativi
- B) Obiettivi generali
- C) Azioni finanziabili
- D) Aiuti distato
- E) Priorità
- F) Soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni
- G) Destinatari
- H) Risorse disponibili e vincoli finanziari
- I) Modalità e termini per la presentazione delle operazioni
- J) Procedure e criteri di valutazione
- K) Tempi ed esiti delle istruttorie
- L) Termine per l'avvio delle operazioni
- M) Descrizione dettagliata della proprietà dei prodotti
- N) Indicazione delle garanzie e coperture assicurative (ove pertinente)
- O) Indicazione del foro competente
- P) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s. m. i.
- Q) Tutela della privacy
- R) Rappresentazione quantitativa percentuale dei potenziali destinatari degli interventi per territorio

A) Riferimenti legislativi e normativi

Richiamati:

- il regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell' 11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il regolamento n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- il regolamento n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- la deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16-10-2007) concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";
- la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 3/10/2008 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 1083/2006 recante *disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17.12.2008;
- la seguente disciplina sugli aiuti di stato:
- DGR 332/2007 con la quale la regione ha disciplinato gli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) in attuazione del Regolamento CE 1998/2006;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1968 del 24.11.2008 "Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito del Regolamento (CE) N. 800/2008";
- Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004 Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca;
- Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 con il quale si regolano le modalità applicative del cosiddetto "impegno Deggendorf".

Richiamate anche:

- la decisione di approvazione C(2007)5327 del 26/10/2007 del “Programma Operativo regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Ob. 2 Competitività e Occupazione da parte della Commissione Europea;
- l’atto di Giunta regionale n. 1681 del 12/11/2007 recante “POR FSE Emilia-Romagna obiettivo 2 “Competitività regionale ed occupazione” 2007-2013- Presa d’atto della decisione di approvazione della Commissione Europea ed individuazione dell’Autorità di Gestione e delle relative funzioni e degli Organismi Intermedi”;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 101 dell’01/03/2007 “Programma Operativo regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Ob. 2 Competitività e Occupazione. (Proposta della Giunta regionale in data 12/02/2007, n. 159”;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 117 del 16 /05/2007 “Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2007/2010.(Proposta della Giunta regionale in data 16/04/2007, n. 503);

Visti:

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la L.R. n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” ed in particolare l’art. 13 “Finanziamento dei soggetti e delle attività”;
- la L.R. n. 17 del 1^ agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro”;
- la L.R. n. 2 del 2 marzo 2009 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”;

Richiamate le deliberazioni:

- n. 177 del 10/02/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e ss.mm.;
- n. 140 dell’11/02/2008 “Disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro comprensive delle disposizioni di cui al Capo II, Sezione III e Capo III, Sezione IV della L.R. 12/03” pubblicata sul BUR del 28/02/2008;
- n. 680 del 14/05/2007 “Approvazione di un Accordo fra Regione e Province dell’Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2007/2009 per il sistema formativo e per il Lavoro (L.R. 12/03 – L.R. 17/5) in attuazione della delibera di G.R. 503/07” e ss.mm;

Visto inoltre l’Accordo fra Regione Emilia – Romagna e Parti Sociali per la qualificazione della formazione dei lavoratori e delle imprese siglata il 24 gennaio 2008;

Visto in particolare l’Accordo ai sensi dell’art. 11 comma 7 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per individuare le priorità per il finanziamento di attività di promozione della cultura e

delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro siglato in Conferenza Stato – Regioni il 20 Novembre 2008.

B) Obiettivi generali

In accordo con gli orientamenti comunitari in materia di salute e sicurezza sul lavoro la Regione Emilia-Romagna individua nella formazione una importante leva di cambiamento dei modelli culturali, attribuendo ad essa un ruolo essenziale per promuovere un mutamento dei comportamenti tra i lavoratori e un approccio, presso i datori di lavoro, orientato alla salute e al miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro.

Con il presente invito si intende dare attuazione a quanto definito nel “Piano straordinario della formazione per la sicurezza” rendendo disponibile un’offerta di attività di promozione della cultura e di azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La formazione in coerenza con la strategia generale di intervento della Regione nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro assume un carattere incrementale e non sostitutivo rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

Gli obiettivi cui risponde il presente Invito sono indicati nel Piano e ne costituiscono il riferimento per tutte le azioni di seguito indicate.

C) Azioni finanziabili

- Azione 1. Formazione per i lavoratori stranieri;*
- Azione 2. Formazione per i lavoratori stagionali del settore agricolo;*
- Azione 3. Formazione per i datori di lavoro delle piccole medie imprese e i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del codice civile;*
- Azione 4. Formazione per i lavoratori autonomi e i lavoratori parasubordinati;*
- Azione 5. Formazione per i lavoratori giovani che abbiano, complessivamente, meno di due anni di esperienza lavorativa, indipendentemente dal tipo di contratto di assunzione, ad eccezione degli apprendisti ai quali è diretta una specifica attività formativa;*
- Azione 6. Formazione per le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza;*
- Azione 7. Azione di sistema di formazione dei formatori del sistema scolastico e formativo che non svolgono il ruolo di RSPP;*
- Azione 8. Azione di accompagnamento, servizi alle imprese, per il trasferimento delle competenze e dei comportamenti nell’organizzazione di lavoro.*

Per ciascuna azione gli “Orientamenti” le “Finalità” e gli “Ambiti di coordinamento previsti” sono definiti nel Piano straordinario di formazione per la sicurezza. Pertanto si

rimanda a quest'ultimo che costituisce il riferimento per la progettazione e realizzazione.

Tenuto conto che:

- la programmazione per territorio delle azioni 1, 2, 3, 4, 5 sarà effettuata con riferimento alla rappresentatività della potenziale utenza rispetto al mercato del lavoro
- per le azioni 1, 3, 4, 5 sono indicati quali settori prioritari di intervento i settori a maggior rischio di incidenti e malattie professionali - agricoltura, edilizia, meccanica e trasporti

al fine di garantire che l'offerta formativa approvata sia adeguata in termini di copertura territoriale e di rispetto delle priorità settoriali si richiede che le operazioni candidate individuino la base territoriale di riferimento e una valutazione settoriale dell'offerta. (Si veda a riferimento la tabella di cui al punto R)

Azione 1. Formazione per i lavoratori stranieri

Le operazioni dovranno, pena la non ammissibilità essere sostenute da Piani formativi. Per Piano Formativo si intende un programma di azioni formative concordato tra le parti sociali: pertanto deve essere sottoscritto dalle parti che lo promuovono cioè da almeno una organizzazione sindacale e almeno una organizzazione datoriale. Si specifica inoltre che tale accordo siglato dalle parti deve essere comunque presente anche se il progetto viene promosso da un Ente bilaterale.

Potranno essere candidate operazioni aventi un riferimento territoriale: le operazioni candidate dovranno indicare la base territoriale di riferimento e una valutazione settoriale dell'offerta.

In coerenza a quanto previsto dal Piano sono individuati quali settori prioritari di intervento i settori a maggior rischio di incidenti e malattie professionali vale a dire agricoltura, edilizia, meccanica e trasporti. Dovrà essere indicata la modalità che si intende adottare in fase di attuazione per coinvolgere prioritariamente quali destinatari degli interventi lavoratori di imprese operanti in tali settori nonché lavoratori di imprese nelle quali si siano verificati incidenti negli ultimi tre anni.

L'attività di formazione specifica della durata di 16 ore, di cui agli standard formativi, potrà essere accompagnata da formazione linguistica relativa all'italiano L2 rivolta ai lavoratori non in possesso delle competenze linguistiche necessarie a garantire comportamenti mirati alla prevenzione e alla sicurezza. I progetti di alfabetizzazione alla lingua italiana potranno avere una durata non superiore a 40 ore. La formazione linguistica relativa all'italiano dovrà essere realizzata previa verifica in ingresso delle conoscenze linguistiche dei lavoratori ed è propedeutica alla formazione specifica in materia di sicurezza, in quanto finalizzata alla comprensione dei contenuti dei moduli successivi, nonché alla adozione di modelli comportamentali adeguati alla sicurezza.

Dovranno altresì essere individuate le sedi disponibili per l'erogazione degli interventi formativi nonché le risorse strumentali e strutturali.

Azione 2. *Formazione per i lavoratori stagionali del settore agricolo.*

Le operazioni dovranno, pena la non ammissibilità essere sostenute da Piani formativi. Per Piano Formativo si intende un programma di azioni formative concordato tra le parti sociali: pertanto deve essere sottoscritto dalle parti che lo promuovono cioè da almeno una organizzazione sindacale e almeno una organizzazione datoriale. Si specifica inoltre che tale accordo siglato dalle parti deve essere comunque presente anche se il progetto viene promosso da un Ente bilaterale.

Potranno essere candidate operazioni aventi un riferimento territoriale: le operazioni candidate dovranno indicare la base territoriale di riferimento.

Dovrà essere indicata la modalità che si intende adottare in fase di attuazione per coinvolgere prioritariamente quali destinatari degli interventi di imprese nelle quali si siano verificati incidenti negli ultimi tre anni.

L'attività di formazione dovrà avere una durata di 16 ore in coerenza con quanto previsto dagli standard formativi.

Dovranno altresì essere individuate le sedi disponibili per l'erogazione degli interventi formativi nonché le risorse strumentali e strutturali.

Azione 3. *Formazione per i datori di lavoro delle piccole medie imprese e i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile.*

Potranno essere candidate operazioni aventi un riferimento territoriale: le operazioni candidate dovranno indicare la base territoriale di riferimento e una valutazione settoriale dell'offerta.

In coerenza a quanto previsto dal Piano sono individuati quali settori prioritari di intervento i settori a maggior rischio di incidenti e malattie professionali vale a dire agricoltura, edilizia, meccanica e trasporti. Dovrà essere indicata la modalità che si intende adottare in fase di attuazione per coinvolgere prioritariamente quali destinatari degli interventi lavoratori di imprese operanti in tali settori.

L'attività di formazione dovrà avere una durata di 16 ore in coerenza con quanto previsto dagli standard formativi.

Dovranno altresì essere individuate le sedi disponibili per l'erogazione degli interventi formativi nonché le risorse strumentali e strutturali.

Azione 4. *Formazione per i lavoratori autonomi e i lavoratori parasubordinati;*

Potranno essere candidate operazioni aventi un riferimento territoriale: le operazioni candidate dovranno indicare la base territoriale di riferimento e una valutazione settoriale dell'offerta.

In coerenza a quanto previsto dal Piano sono individuati quali settori prioritari di intervento i settori a maggior rischio di incidenti e malattie professionali vale a dire agricoltura, edilizia, meccanica e trasporti. Dovrà essere indicata la modalità che si

intende adottare in fase di attuazione per coinvolgere prioritariamente quali destinatari degli interventi lavoratori di imprese operanti in tali settori.

L'attività di formazione dovrà avere una durata di 16 ore in coerenza con quanto previsto dagli standard formativi.

Dovranno altresì essere individuate le sedi disponibili per l'erogazione degli interventi formativi nonché le risorse strumentali e strutturali.

Azione 5. Formazione per i lavoratori giovani che abbiano, complessivamente, meno di due anni di esperienza lavorativa, indipendentemente dal tipo di contratto di assunzione, ad eccezione degli apprendisti ai quali è diretta una specifica attività formativa

Le operazioni dovranno, pena la non ammissibilità essere sostenute da Piani formativi. Per Piano Formativo si intende un programma di azioni formative concordato tra le parti sociali: pertanto deve essere sottoscritto dalle parti che lo promuovono cioè da almeno una organizzazione sindacale e almeno una organizzazione datoriale. Si specifica inoltre che tale accordo siglato dalle parti deve essere comunque presente anche se il progetto viene promosso da un Ente bilaterale.

Potranno essere candidate operazioni aventi un riferimento territoriale: le operazioni candidate dovranno indicare la base territoriale di riferimento e una valutazione settoriale dell'offerta.

In coerenza a quanto previsto dal Piano sono individuati quali settori prioritari di intervento i settori a maggior rischio di incidenti e malattie professionali vale a dire agricoltura, edilizia, meccanica e trasporti. Dovrà essere indicata la modalità che si intende adottare in fase di attuazione per coinvolgere prioritariamente quali destinatari degli interventi lavoratori di imprese operanti in tali settori nonché lavoratori di imprese nelle quali si siano verificati incidenti negli ultimi tre anni.

L'attività di formazione dovrà avere una durata di 16 ore in coerenza con quanto previsto dagli standard formativi.

Dovranno altresì essere individuate le sedi disponibili per l'erogazione degli interventi formativi nonché le risorse strumentali e strutturali.

In analogia con i limiti di età presi a riferimento dall'ordinamento nazionale per i contratti di lavoro a causa mista, con particolare riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, per giovani lavoratori si intendono i lavoratori con età inferiore ai 30 anni.

Azione 6. Formazione per le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza;

Le operazioni dovranno, pena la non ammissibilità essere sostenute da Piani formativi. Per Piano Formativo si intende un programma di azioni formative concordato tra le parti sociali: pertanto deve essere sottoscritto dalle parti che lo promuovono cioè da almeno una organizzazione sindacale e almeno una organizzazione datoriale. Si

specifica inoltre che tale accordo siglato dalle parti deve essere comunque presente anche se il progetto viene promosso da un Ente bilaterale.

Tenuto conto del carattere di sperimentaltà del presente intervento che intende valorizzare il contributo di tutti i soggetti nelle fasi di progettazione, realizzazione e valutazione degli interventi nonché promuovere la diffusione di quanto risulterà in esito alla presente azione, potranno essere candidate operazioni aventi un riferimento territoriale corrispondente all'intera regione. Ogni operazione dovrà pertanto garantire la copertura dell'intero territorio regionale indicando le sedi disponibili per l'erogazione degli interventi formativi nonché le risorse strumentali e strutturali.

In coerenza a quanto previsto dal Piano sono individuati quali settori prioritari di intervento i settori a maggior rischio di incidenti e malattie professionali vale a dire agricoltura, edilizia, meccanica e trasporti. Dovrà essere indicata la modalità che si intende adottare in fase di attuazione per coinvolgere prioritariamente quali destinatari degli interventi le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di imprese operanti in tali settori.

La formazione di cui alla presente azione, della durata di 16 ore di cui agli standard formativi, è destinata prioritariamente a coloro che hanno già effettuato la formazione obbligatoria di cui agli articoli 37, commi 10 e 11, e 48 del D. lgs 81/2008.

Azione 7. Azione di sistema di formazione dei formatori del sistema scolastico e formativo che non svolgono il ruolo di RSPP

Tenuto conto del carattere di sperimentaltà del presente intervento che intende valorizzare il contributo di tutti i soggetti nelle fasi di progettazione, realizzazione e valutazione degli interventi nonché promuovere la diffusione di quanto risulterà in esito alla presente azione, potranno essere candidate operazioni aventi un riferimento territoriale corrispondente all'intera regione. Ogni operazione dovrà pertanto garantire la copertura dell'intero territorio regionale indicando le sedi disponibili per l'erogazione degli interventi formativi nonché le risorse strumentali e strutturali.

L'azione formativa rivolta ai formatori del sistema scolastico e formativo che non svolgono il ruolo di RSPP è finalizzata a rafforzare, nei soggetti destinatari della formazione, la capacità di diffondere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, la formazione dovrà privilegiare il rafforzamento della capacità dei formatori di stimolare negli studenti processi di apprendimento efficaci rispetto al tema della sicurezza e ai modelli comportamentali.

La formazione dovrà avere una durata di 12 ore, comprensive di un modulo relativo alle metodologie didattiche attive applicate alla formazione sulla sicurezza. Dovrà essere garantita la formazione di almeno due formatori per ciascun ente di formazione e per ciascuna scuola secondaria di secondo grado statale e paritaria della regione. L'azione formativa dovrà pertanto interessare almeno 312 formatori e 356 docenti (*).

(*) Infatti gli Enti di formazione accreditati presso la Regione Emilia-Romagna sono 156, mentre le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie sono, secondo il "Rapporto regionale 2008 sul sistema educativo" dell'USR E-R, 178.

Azione 8. Azione di accompagnamento, servizi alle imprese, per il trasferimento delle competenze e dei comportamenti

Obiettivo degli interventi è sostenere le organizzazioni nella messa a sistema delle competenze e delle conoscenze acquisiti dai singoli nei differenti percorsi formativi incrementali frequentati. Nello specifico le imprese i cui lavoratori hanno avuto accesso a differenti percorsi formativi sui temi della sicurezza potranno fruire di servizi di accompagnamento che permettano la contestualizzazione alla specificità del contesto organizzativo e produttivo di riferimento nonché la socializzazione e condivisione di quanto appreso nei contesti formativi.

Potranno essere candidate operazioni aventi un riferimento territoriale: le operazioni candidate dovranno indicare la base territoriale di riferimento.

Potranno essere destinatari di tali interventi le imprese che hanno fruito di opportunità formative nell'ambito della sicurezza, incrementali rispetto agli obblighi normativi:

- finanziate dai Fondi Interprofessionali a partire dall'anno 2007;
- finanziate attraverso l'accesso alle risorse di cui alla cassa edile a partire dall'anno 2007;

Nel caso in cui risultassero risorse residue, la Regione si riserva la facoltà di finanziare ulteriori interventi a favore di imprese i cui lavoratori avranno avuto accesso ad almeno due delle azioni di cui al presente Invito.

Per ciascuna delle azioni sopra descritte si riportano le informazioni necessarie ai fini del monitoraggio.

Azione a bando	1, 2, 3, 4
Canale di Finanziamento	Risorse nazionali art.11 comma 7 Dlgs 81/2008
Tipologie di azione	17
Azione a bando	5
Canale di Finanziamento	Risorse nazionali Legge 236/93 Risorse nazionali art.11 comma 7 Dlgs 81/2008
Tipologie di azione	17
Risorse	4.666.295,00

Azione a bando	6
Canale di Finanziamento	Risorse nazionali art.11 comma 7 Dlgs 81/2008
Tipologie di azione	17
Risorse	250.000,00

Azione a bando	7
Canale di Finanziamento	POR FSE 2007-2013
Asse	Asse IV -Capitale Umano
Obiettivo/i specifico/i POR 2007-2013	h) Elaborazione e introduzione delle riforme dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro per migliorarne l'integrazione e sviluppare l'occupabilità, con particolare attenzione all'orientamento

Obiettivo/i operativo/i POR 2007-2013	Assicurare standard di qualità nell'offerta di politiche attive del lavoro, in particolare nel sistema formativo, proseguendo l'elaborazione e la sperimentazione nell'accreditamento dell'offerta, nella progettazione di standard formativi, nella certificazione dei percorsi e delle competenze conseguite dall'utenza, nell'innovazione nei profili e nelle competenze degli operatori della formazione
Categoria/e di spesa	72
Tipologie di azione	17
Risorse	250.000,00

Azione a bando	8
Canale di Finanziamento	Risorse nazionali art.11 comma 7 Dlgs 81/2008
Tipologie di azione	57b – accompagnamento, servizi alle imprese
Risorse	400.000,00

D) Aiuti di stato

Tenendo presente la natura delle attività oggetto del presente avviso, le azioni 1, 2, 3, 5, 8 si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia.

Nel caso della formazione la scelta di tale opzione deve essere chiaramente esplicitata all'interno dell/i progetto/i che compongono l'operazione all'atto della presentazione, pena la sua non ammissibilità.

Si ricorda che i riferimenti regionali in materia di aiuti di stato sono i seguenti:

- DGR 332/2007 con la quale la regione ha disciplinato gli aiuti di Stato di importanza minore (*de minimis*) in attuazione del Regolamento CE 1998/2006;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1968 del 24.11.2008 "Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito del Regolamento (CE) N. 800/2008".

Regime de minimis (Regolamento CE n. 1998/2006).

La disciplina prevista nel Regolamento de minimis si applica ai progetti formativi che compongono una operazione presentata sia direttamente dall'impresa, sia dall'ente formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell'attività formativa e del contributo.

La soglia degli aiuti de minimis è di 200.000 Euro, incluso l'aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a titolo di "de minimis" nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione "de minimis" è di 100.000 Euro.

Il periodo di tre esercizi finanziari di cui si tratta è tale per cui non contano i mesi dell'anno, come succedeva con il Regolamento 69/2001, per il quale si contavano 36 mesi naturali a ritroso nel tempo, ma l'annualità finanziaria. Di conseguenza, qualsiasi sia il mese dell'anno in cui viene erogato l'aiuto, l'arco di tempo rilevante abbraccia la

relativa annualità finanziaria (novembre 2007, anno finanziario 2007) e le due precedenti (2006 e 2005).

Diversamente dalla disciplina del Regolamento 69/2001, l'impresa non può ricevere altre tipologie di aiuto (esentato o approvato per notifica) per gli stessi costi ammissibili, sovvenzionati con l'aiuto de minimis. Questo divieto è indipendente dall'aver o meno raggiunto la soglia dei 200.000 o 100.00 Euro.

Al momento della presentazione dell'operazione deve essere allegata un'autocertificazione attestante il rispetto del vincolo dei 200.000 euro, o dei 100.000 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, nell'arco di tempo dei tre esercizi finanziari di cui sopra (comprensivi della richiesta del finanziamento di cui ai progetti formativi che compongono una operazione presentata).

La dichiarazione de minimis deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di "de minimis" nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari, quali sopra individuati, dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del de minimis, i contributi de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico, e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari quali sopra individuati – arco di tempo all'interno del quale calcolare i contributi de minimis ricevuti - l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola de minimis – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra – il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

Tenendo presenti le azioni previste nel POR ed eventuali altre azioni/interventi a favore delle imprese a sostegno dell'occupazione, non sono ammissibili agli aiuti de minimis i casi e i settori indicati di seguito:

- erogazioni a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, rimanendo ammesse al de minimis le spese relative alla partecipazione a fiere commerciali e quelle relative a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato;
- aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- aiuti erogati alle imprese "in crisi", secondo la definizione degli orientamenti comunitari applicabili (attualmente si veda GUCE serie C n. 244 del 01.10.2004);
- aiuti per all'acquisto di veicoli destinati alle imprese che operano nel trasporto di merci su strada per conto terzi;

- aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21.2.2000);
- aiuti alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (vedi ALLEGATO I del Trattato CE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura) SE a) l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti agricoli acquistati da produttori primari (cioè da imprese agricole registrare con uno dei codici ATECO sottoindicati) o immessi sul mercato dalle imprese interessate OPPURE b) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- aiuti alle imprese che sono registrate con uno dei sottoindicati codici di attività (Classificazione ISTAT ATECO 2002) rimanendo ammesse al de minimis le vendite dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO di cui sotto, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo:

A	AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA
01	AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI
01.1	COLTIVAZIONI AGRICOLE, ORTICOLTURA, FLORICOLTURA
01.11	Coltivazioni di cereali e di altri seminativi n.c.a.
01.11.1	Coltivazione di cereali (compreso il riso)
01.11.2	Coltivazione di semi e frutti oleosi
01.11.3	Coltivazione di barbabietola da zucchero
01.11.4	Coltivazione di tabacco
01.11.5	Coltivazione di altri seminativi
01.11.6	Coltivazioni miste di cereali e altri seminativi
01.12	Coltivazione di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai
01.12.1	Coltivazione di ortaggi in piena aria
01.12.2	Coltivazione di ortaggi in serra
01.12.3	Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in piena aria
01.12.4	Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in serra
01.12.5	Ortocolture specializzate vivaistiche e sementiere in piena aria
01.12.6	Ortocolture specializzate vivaistiche e sementiere in serra
01.12.7	Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in piena aria
01.12.8	Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in serra
01.13	Coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande, spezie
01.13.1	Colture viticole
01.13.2	Colture olivicole
01.13.3	Colture agrumicole
01.13.4	Colture frutticole diverse, coltivazione di prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie
01.13.5	Colture miste viticole, olivicole e frutticole
01.2	ALLEVAMENTO DI ANIMALI
01.21	Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo
01.21.0	Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo
01.22	Allevamento di ovini, caprini, equini
01.22.1	Allevamento di ovini e caprini
01.22.2	Allevamento di equini
01.23	Allevamento di suini
01.23.0	Allevamento di suini
01.24	Allevamento di pollame e altri volatili
01.24.0	Allevamento di pollame e altri volatili
01.25	Allevamento di altri animali
01.25.1	Allevamento di conigli
01.25.2	Allevamento di animali da pelliccia
01.25.3	Apicoltura

01.25.4	Bachicoltura
01.25.5	Allevamento di altri animali n.c.a.
01.3	COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA
01.30	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
01.30.0	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
01.4	ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECCIA, ESCLUSI I SERVIZI VETERINARI; CREAZIONE E MANUTENZIONE DI GIARDINI, AIUOLE E SPAZI VERDI
01.41	Attività dei servizi connessi all'agricoltura; creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi
01.41.1	Esercizio per conto terzi e noleggio di mezzi e di macchine agricole con personale
01.41.2	Raccolta, prima lavorazione (esclusa trasformazione), conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi
01.41.3	Sistemazione di parchi, giardini e aiuole
01.42	Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari
01.42.0	Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari
01.5	CACCIA E CATTURA DI ANIMALI PER ALLEVAMENTO E RIPOPOLAMENTO DI SELVAGGINA, COMPRESI I SERVIZI CONNESSI
01.50	Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi
01.50.0	Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi
CA	ESTRAZIONE DI MINERALI ENERGETICI
10	ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE, LIGNITE, TORBA
10.1	ESTRAZIONE ED AGGLOMERAZIONE DI CARBON FOSSILE
10.10.0	Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile
	- estrazione di carbon fossile: estrazione in sottterraneo o a cielo aperto - lavaggio, calibratura, cernita, polverizzazione, ecc. di carbone - agglomerazione di carbon fossile - recupero di carbon fossile dai residui. Dalla classe 10.10 è esclusa: produzione di combustibili solidi di cokeria cfr. 23.10

Risultano ammissibili gli aiuti concessi a favore delle imprese agrituristiche.

Nel caso di regime di de minimis il contributo concedibile è pari al 80% del costo totale del progetto.

Aiuti di Stato alla formazione

In attuazione della disciplina degli aiuti di stato alla formazione della Commissione Europea contenuta negli articoli 38 e 39 del Regolamento generale di esenzione, gli interventi di formazione di cui alle Azioni 1, 2, 3, 5, 8 del presente Invito si configurano come formazione generale e devono realizzarsi secondo le intensità lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro

Tipo di impresa	Formazione generale
GRANDE	60
MEDIA	70
PICCOLA	80

Le intensità di cui al quadro precedente, sono maggiorate di **10 punti** percentuali, senza però poter oltrepassare l'intensità massima del 80%, qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati o con handicap:

- a) occupati che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3);
- b) occupati che hanno superato i 50 anni di età;
- c) occupati che vivono soli con una o più persone a carico;
- d) donne occupate nei settori dell'agricoltura, pesca, estrazione di minerali, attività manifatturiere, costruzioni, produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas, trasporti, magazzinaggio, comunicazioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici;
- e) lavoratore disabile¹.

Qualora l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario, e
- la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

La presente disciplina si applica ai progetti formativi che compongono una operazione impartiti sia direttamente dalle imprese che da enti pubblici o privati a favore degli occupati e/o degli imprenditori.

Nel caso di corsi che prevedono la presenza contemporanea di lavoratori svantaggiati e di occupati che non rientrano in tale categorie, dovranno essere applicate percentuali differenziate di contributo.

Gli aiuti erogati a valere sul presente regime non potranno essere cumulati, per gli stessi costi ammissibili, con nessun altro aiuto, neanche se concesso secondo la regola c.d. "de minimis".

Si rimanda alla DGR 1968/2008 per le ulteriori condizioni di accesso al Regime.

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007

La Commissione Europea ha chiesto agli Stati membri di assumere l'impegno di subordinare la concessione di aiuti di Stato alla preventiva verifica che i beneficiari non rientrino fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero.

¹ Un lavoratore disabile è colui che è riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o che è caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

In particolare, gli aiuti a cui ci si riferisce sono quelli oggetto delle seguenti decisioni:

- a) decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro, previsti dalle seguenti norme:
1. Decreto Legge 30 Ottobre 1984, N. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;
 2. Legge 29 Dicembre 1990, N. 407, recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;
 3. Decreto Legge 29 Marzo 1991, N. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione;
 4. Decreto Legge 16 Maggio 1994, N. 299, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994, n. 451, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali;
 5. art. 15 della Legge 24 Giugno 1997, N. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione.

Il recupero ordinato dalla Commissione Europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'I.N.P.S. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

- b) decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 77, del 24 marzo 2003, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, previsti dalle seguenti norme:
1. art. 3, comma 70, della Legge 28 Dicembre 1995, N. 549, e art. 66, comma 14, del decreto-legge del 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
 2. art. 9-bis del Decreto Legge 1° Luglio 1986, N. 318, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 Agosto 1986, N. 488, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale.

Il recupero ordinato dalla Commissione Europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 Aprile 2007, N. 46;

- c) decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 352, del 27 novembre 2004, concernente il

regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal Decreto Legge 14 Febbraio 2003, N. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 Aprile 2003, N. 81, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione. Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'INPS di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

- d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 100, del 20 aprile 2005, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-sexies del Decreto Legge 24 Dicembre 2002, N. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, e che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge 18 Ottobre 2001, N. 383. Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 24 della Legge 25 Gennaio 2006, N. 29, e al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, del 6 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 aprile 2006, n. 82.

Tutte le imprese che richiedono contributi che si configurano come aiuti di Stato (ad eccezione di quelli concessi in de minimis) devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la propria posizione rispetto alle indicazioni fornite dal citato DPCM, secondo quanto segue:

1. Nella ipotesi in cui le imprese non abbiano beneficiato di nessuno degli aiuti di Stato sopra indicati, neanche secondo la regola de minimis, esse attestano tale circostanza con un'unica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, relativa cumulativamente agli aiuti dei quali non hanno beneficiato, secondo lo schema di cui all'allegato 1;
2. Qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui alla precedente lettera b), entro la soglia de minimis, esse attestano tale circostanza, nonché la loro posizione relativamente all'obbligo di restituzione delle somme fruite, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo lo schema di cui all'allegato 2;
3. Salvo quanto disposto dai punti 1 e 2, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui alle precedenti lettere b) e d), per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste da disciplina speciale, le imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema di cui all'allegato 3;
4. Salvo quanto disposto dai punti 1 e 2, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui alle precedenti lettere a) e c), per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste da disciplina generale, le imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione ai sensi e secondo le modalità di cui al punto 3, oppure di aver provveduto al deposito in un conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia, appositamente acceso

dall'amministrazione competente al recupero, delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema di cui all'allegato 4.

Come anticipato sopra la disciplina dettata dal DPCM non si applica nel caso di richiesta di aiuti secondo la regola del de minimis.

E) Priorità

Le operazioni devono prevedere le seguenti priorità trasversali:

- Pari opportunità e non discriminazione;
- Partenariato socio-economico, nei casi previsti.

F) Soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni

I requisiti di ammissibilità dei soggetti candidati a realizzare le operazioni proposte sul presente Invito, sono quelli previsti dalle delibere della Giunta regionale nn. 177/2003 e 1226/2007.

In particolare potranno candidare operazioni sulle Azione 1, 2, 3, 4, 5, 6 in qualità di soggetti gestori, organismi accreditati per l'ambito della formazione continua ai sensi della normativa regionale vigente o che abbiano presentato domanda di accreditamento per tale ambito al momento della presentazione dell'operazione.

Potranno candidare operazioni sulla azione 7 di formazione dei formatori in qualità di soggetti gestori soggetti che abbiano comprovata esperienza nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e contemporaneamente nel campo della consulenza organizzativa e dei servizi alle imprese. Tenuto conto degli obiettivi dell'azione e dei destinatari degli interventi non potranno candidarsi gli enti di formazione accreditati né le istituzioni scolastiche, in quanto beneficiari degli interventi .

Potranno candidare operazioni sulla azione 8 in qualità di soggetti gestori soggetti che abbiano comprovata esperienza nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nel campo della consulenza organizzativa e dei servizi alle imprese.

Nello specifico caso connesso alla presentazione di operazioni da parte di organismi misti, quali le Associazioni Temporanee di Impresa, gli stessi dovranno indicare, all'interno del formulario, l'intenzione di costituirsi in A.T.I. indicando specificatamente i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria dei singoli soggetti nell'ambito della realizzazione dell'operazione presentata. I raggruppamenti temporanei di imprese sono generalmente compatibili con le disposizioni della normativa antitrust nella misura in cui consentono ai soggetti che operano in fasi differenziate di una stessa filiera di poter presentare la propria offerta a gare a cui individualmente non potrebbero partecipare.

In considerazione della particolare natura giuridica dell'istituto dell'A.T.I., la cui validità

temporale risulta collegabile unicamente alla realizzazione di una determinata operazione, e al fine di evitare spese aggiuntive a carico del soggetto presentatore, la formalizzazione di tale forma di collaborazione viene richiesta solo successivamente all'avvenuta approvazione dell'operazione presentata e prima dell'avvio dello stesso.

G) Destinatari

Il target di destinatari di riferimento per ciascuna azione messa a bando è individuato nella tabella sotto riportata.

Azione a bando	Destinatari
1	Lavoratori stranieri
2	Lavoratori stagionali del settore agricolo
3	Datori di lavoro delle piccole medie imprese, piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile
4	Lavoratori autonomi e lavoratori parasubordinati
5	Lavoratori giovani che abbiano, complessivamente, meno di due anni di esperienza lavorativa, indipendentemente dal tipo di contratto di assunzione, ad eccezione degli apprendisti ai quali è diretta una specifica attività formativa
6	Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza
7	Formatori del sistema scolastico e formativo che non svolgono il ruolo di RSPP
8	Imprese

H) Risorse disponibili e vincoli finanziari

Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente invito sono le seguenti:

Fonte di finanziamento	Risorse
Risorse nazionali art.11 comma 7 Dlgs 81/2008	4.294.000,00
Risorse nazionali Legge 236/93	1.022.295,00
POR FSE Asse IV – Capitale Umano	250.000,00
TOTALE	5.566.295,00

I) Modalità e termini per la presentazione delle operazioni

Le proposte di operazioni dovranno essere compilate attraverso l'apposita procedura applicativa web, disponibile all'indirizzo <http://sifer.regione.emilia-romagna.it> e

dovranno essere inviate, complete di tutta la documentazione richiesta pena la non ammissibilità, alla Pubblica Amministrazione per via telematica.

Le proposte di operazioni dovranno essere indirizzate alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Programmazione e Valutazione progetti – Viale Aldo Moro 38 – 40127 Bologna.

Le operazioni dovranno pervenire improrogabilmente **entro e non oltre le ore 12.00 del 08/09/2009**, complete di tutta la documentazione richiesta, pena la non ammissibilità.

Dopo l'invio telematico, la richiesta di finanziamento, completa degli allegati previsti, dovrà essere stampata dalla procedura applicativa stessa, firmata dal Legale Rappresentante e in regola con la vigente normativa in materia di bollo.

Tale richiesta di finanziamento dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, (fa fede il timbro postale) a: **Regione Emilia-Romagna - Servizio Programmazione e Valutazione progetti – Viale Aldo Moro 38 – 40127 Bologna** entro il giorno successivo alla presentazione telematica delle Operazioni/Progetti e comunque non oltre il giorno successivo alla scadenza prevista.

Unitamente alla richiesta di finanziamento, il soggetto presentatore dovrà spedire la seguente documentazione:

1. Formulario Operazione in 2 copie cartacee (stampabili a partire dalla procedura applicativa web sopra descritta). Il Formulario Operazione dovrà essere completo di tutti gli allegati (Allegato all'operazione: file testuale disponibile nella sezione modulistica, all'interno dell'area riservata ai Soggetti Attuatori, all'indirizzo: <http://sifer.regione.emilia-romagna.it>; e, se necessari, gli Allegati A e B reperibili al medesimo indirizzo web).

La documentazione dovrà essere compilata sulla modulistica regionale vigente al momento della scadenza dell'avviso pubblico e visualizzabile in formato pdf nella sezione modulistica, all'interno dell'area riservata ai Soggetti Attuatori, all'indirizzo: <http://sifer.regione.emiliaromagna.it> - voce "Modulistica Operazione").

J) Procedure e criteri di valutazione

Le operazioni sono ritenute ammissibili se:

- pervenute almeno entro la data di scadenza;
- presentate da soggetto ammissibile;
- coerenti con i regolamenti comunitari di riferimento;
- compilate sull'apposito formulario;
- coerenti con le azioni di riferimento, con le finalità generali e specifiche del presente bando e con le linee di programmazione regionale;
- complete delle informazioni richieste;
- coerenti con gli standard formativi definiti nel "Piano straordinario della formazione per la sicurezza".

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Servizio regionale competente.

Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione.

Le operazioni di valutazione verranno effettuate da un "Nucleo di Valutazione regionale" interno all'Assessorato, con il supporto della valutazione ex ante dei progetti curata da ERVET S.p.A., nominato con successivo atto del Direttore Generale. Sarà facoltà del Nucleo di Valutazione regionale richiedere chiarimenti e audizioni sui progetti candidati.

Per le Azioni 1, 2, 3, 4, 5, sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione:

Criteri di valutazione	N.	Sottocriteri	Max
1. Finalizzazione dell'attività	1.1	Coerenza dell'operazione con i documenti di programmazione, gli atti normativi di riferimento, con il Piano straordinario della formazione per la sicurezza e con il presente avviso	10
	1.2	Coerenza e qualità delle analisi relative alle competenze e ai comportamenti richiesti in un determinato ambito settoriale	15
	1.3	Grado di raccordo tra soggetti formativi ed imprese: significatività del coinvolgimento delle imprese nel processo formativo	15
2. Qualità progettuale	2.1	Adeguatezza delle modalità formative in relazione alle caratteristiche dei destinatari e del settore economico	15
	2.2	Adeguatezza delle risorse metodologiche, didattiche, organizzative e logistiche rispetto alle caratteristiche dei destinatari e del settore economico	15
3. Economicità dell'offerta	3.1	Parametri di costo	5
4. Rispondenza dei progetti alle priorità	4.1	Grado di collaborazione e di complementarietà dei diversi soggetti formativi tra loro e con il sistema produttivo	20
	4.2	Pari opportunità e non discriminazione	5
Totale			100

Per l'azione 6 sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione:

Criteri di valutazione	N.	Sottocriteri	Max
1. Finalizzazione dell'attività	1.1	Coerenza dell'operazione con i documenti di programmazione, gli atti normativi di riferimento, con il Piano straordinario della formazione per la sicurezza e con il presente avviso	10
	1.2	Coerenza e qualità delle analisi relative alle competenze e ai comportamenti richiesti in un determinato ambito settoriale	15
	1.3	Grado di raccordo tra soggetti formativi ed imprese: significatività del coinvolgimento delle imprese nel processo formativo	15
2. Qualità progettuale	2.1	Adeguatezza delle modalità formative in relazione alle caratteristiche dei destinatari e del settore economico	10

Criteri di valutazione	N.	Sottocriteri	Max
	2.2	Adeguatezza delle risorse metodologiche, didattiche, organizzative e logistiche rispetto alle caratteristiche dei destinatari e del settore economico	10
	2.3	Trasferibilità/impatto dell'esperienza progettuale su organismi, sistemi, politiche, ecc.	10
3. Economicità dell'offerta	3.1	Parametri di costo	5
4. Rispondenza dei progetti alle priorità	4.1	Grado di collaborazione e di complementarietà dei diversi soggetti formativi tra loro e con il sistema produttivo	20
	4.2	Pari opportunità e non discriminazione	5
Totale			100

Per l'azione 7 sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione:

Criteri di valutazione	N.	Sottocriteri	Max
1. Finalizzazione dell'attività	1.1	Coerenza dell'operazione con i documenti di programmazione, gli atti normativi di riferimento, con gli obiettivi del piano straordinario della formazione per la sicurezza e del presente avviso	10
2. Qualità progettuale	2.1	Corretta articolazione delle azioni, coerenza dei contenuti ed integrazione tra obiettivi progettuali e strumenti di intervento	10
	2.2	Adeguatezza delle modalità formative e delle risorse metodologiche, didattiche, organizzative e logistiche in relazione alle caratteristiche dei destinatari	15
	2.3	Trasferibilità/impatto dell'esperienza progettuale su organismi, sistemi, politiche, ecc.	20
3. Economicità dell'offerta	3.1	Parametri di costo	5
	3.2	Capacità di coprire un numero di formatori/docenti superiore rispetto al minimo richiesto	10
4. Rispondenza dei progetti alle priorità	4.1	Grado di collaborazione e di complementarietà dei diversi soggetti coinvolti	25
	4.2	Pari opportunità e non discriminazione	5
Totale			100

Per l'azione 8 sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione:

Criteri di valutazione	N.	Sottocriteri	Max
1. Finalizzazione dell'attività	1.1	Coerenza dell'operazione con i documenti di programmazione, gli atti normativi di riferimento, con gli obiettivi del piano straordinario della formazione per la sicurezza e del presente avviso	10
2. Qualità progettuale	2.1	Chiarezza e completezza della descrizione delle modalità di intervento in relazione agli obiettivi attesi	25
	2.2	Corretta articolazione degli interventi e coerenza tra strumenti e metodologie di intervento rispetto agli impatti attesi sulle organizzazioni di lavoro	25
	2.3	Trasferibilità dell'esperienza progettuale	15
3. Economicità dell'offerta	3.1	Parametri di costo	10
4. Rispondenza dei progetti alle priorità	4.1	Grado di collaborazione e di complementarietà dei diversi soggetti coinvolti	15
Totale			100

Potranno accedere alla fase di selezione ed essere finanziabili le operazioni che avranno superato la soglia di punteggio minimo (70/100).

Le operazioni candidate a valere sulle azioni 1, 2, 3, 4, 5, 8 saranno selezionate per garantire la copertura dell'intero territorio regionale e in ogni caso, le operazioni sovrapposte o ripetitive saranno selezionate sulla base della qualità globale più elevata espressa, e perciò sulla base del punteggio più elevato ottenuto.

Per le azioni 6 e 7 verrà approvata una sola operazione.

K) Tempi ed esiti delle istruttorie

Gli esiti delle valutazioni e delle selezioni delle operazioni presentate saranno sottoposti all'approvazione degli organi competenti, di norma, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle operazioni pervenute non giustifichi tempi più lunghi.

La delibera di approvazione che adotterà la Giunta Regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito <http://www.form-azione.it>. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singola operazione saranno consultabili presso la Segreteria del Nucleo di valutazione dai soggetti aventi diritto.

L) Termine per l'avvio delle operazioni

Le operazioni approvate a valere sul presente avviso dovranno, di norma, essere avviate entro 60 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento salvo eventuale diversa indicazione contenuta nella scheda di approvazione. Potranno essere richiesti slittamenti di avvio della attività debitamente motivati in particolare per le azioni 2, 6, 7 e 8.

La durata delle operazioni sarà da considerarsi variabile in funzione della numerosità di progetti previsti al loro interno.

M) Descrizione dettagliata della proprietà dei prodotti

Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà esclusiva della Regione Emilia-Romagna.

N) Indicazione delle garanzie e coperture assicurative

Per i soggetti non accreditati è prevista la presentazione di garanzia fidejussoria commisurata al valore dell'anticipazione percepita. Lo svincolo della garanzia fidejussoria può aver luogo solo a seguito di presentazione della dichiarazione finale di pagamenti effettuati a cura del legale rappresentante del soggetto attuatore che attesti il pagamento del 100% dei costi ammessi a rendiconto. Onde evitare la costituzione di garanzia fidejussoria, è possibile accedere solo ad acconti periodici a titolo di rimborso, rinunciando all'anticipo iniziale.

O) Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

P) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è la Dott.ssa Paola Cicognani, Responsabile del Servizio Lavoro – Direzione generale Cultura, Formazione, Lavoro.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Lavoro inviando una e-mail all'indirizzo kpediti@regione.emilia-romagna.it o inviando un fax al numero 051.527.3894.

Q) Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è parte integrante del presente atto.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione alla Regione Emilia-Romagna, della candidatura, proposta di attività o di progetto e durante tutte le fasi successive di comunicazione.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) registrare i dati relativi agli organismi di formazione e alle aziende che intendono presentare richieste di finanziamento alla Amministrazione Regionale/Provinciale per la realizzazione di attività
- b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sui progetti pervenuti
- c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia
- d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale/Provinciale
- e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della (inserire la denominazione della/e struttura/e interne che possono conoscere i dati) della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, Cap. 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP. L'URP è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP. L'URP è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

R) Rappresentazione quantitativa percentuale dei potenziali destinatari degli interventi per territorio

	Numero di lavoratori Stranieri (RCFL 2007)	Numero di lavoratori stagionali (=lavoratori a tempo determinato) in Agricoltura (RCFL 2007)	Numero di datori di lavoro di imprese attive con meno di 15 dipendenti (ASIA 2006 - Non considera le imprese agricole ed i liberi professionisti)	Numero di lavoratori Indipendenti (= imprenditore, libero professionista, socio di cooperativa, lavoratore in proprio, coadiuvante, Co.Co.Pro., Prestatore d'opera - RCFL 2007)	Numero di lavoratori dipendenti con meno di due anni di anzianità presso l'attuale datore di lavoro di età inferiore ai 30 anni (RCFL 2007)	totale
PC	1,1%	0,1%	1,3%	2,1%	1,5%	4,7%
PR	3,5%	0,1%	2,2%	2,7%	2,2%	8,4%
RE	5,4%	0,1%	3,2%	4,3%	2,5%	12,2%
MO	4,6%	0,1%	3,5%	4,9%	4,0%	13,5%
BO	6,4%	0,0%	4,2%	4,9%	3,7%	15,1%
FE	1,2%	0,5%	1,4%	2,7%	1,9%	6,4%
RA	1,9%	0,2%	1,6%	2,7%	2,1%	6,8%
FC	1,8%	0,3%	1,9%	2,7%	2,5%	7,3%
RN	1,8%	0,1%	1,4%	1,7%	1,3%	4,8%
totale	27,5%	1,5%	20,8%	28,6%	21,6%	100,0%

ALLEGATO 1

Il sottoscritto [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]

Cognome e nome

Codice fiscale

nella qualità di:

1. Titolare di impresa individuale [dati relativi all'impresa]

Denominazione

Sede

[oppure]

2. Rappresentante legale della Società [dati relativi alla Società]

Denominazione

Codice fiscale

Sede

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da [indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.].....

Dichiara

di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (D.P.C.M. 23 maggio 2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2007, n. 160 [per l'elenco degli aiuti illegittimi fare riferimento al punto D) dell'avviso].

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

Nome e cognome

(firma)

ALLEGATO 2

Il sottoscritto [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]

Cognome e nome

Codice fiscale

nella qualità di:

1. Titolare di impresa individuale [dati relativi all'impresa]

Denominazione

Sede

[oppure]

2. Rappresentante legale della Società [dati relativi alla Società]

Denominazione

Codice fiscale

Sede

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da [indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.]

.....

Dichiara

di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola de minimis gli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (D.P.C.M. 23 maggio 2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2007, n. 160, per un ammontare totale di Euro..... e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite [per l'elenco degli aiuti illegittimi fare riferimento al punto D) dell'avviso].

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

Nome e cognome

(firma)

ALLEGATO 3

Il sottoscritto [*dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione*]

Cognome e nome

Codice fiscale

nella qualità di:

1. Titolare di impresa individuale [*dati relativi all'impresa*]

Denominazione

Sede

[*oppure*]

2. Rappresentante legale della Società [*dati relativi alla Società*]

Denominazione

Codice fiscale

Sede

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da [*indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.*]

Dichiara

di aver rimborsato in data [*indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso*], mediante [*indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.*], la somma di euro, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [*barrare la lettera interessata facendo riferimento alle indicazioni del punto D) dell'avviso*]

a)

b)

c)

d)

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (D.P.C.M. 23 maggio 2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2007, n. 160.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

Nome e cognome

(*firma*)

ALLEGATO 4

Il sottoscritto [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]

Cognome e nome

Codice fiscale

nella qualità di:

1. Titolare di impresa individuale [dati relativi all'impresa]

Denominazione

Sede

[oppure]

2. Rappresentante legale della Società [dati relativi alla Società]

Denominazione

Codice fiscale

Sede

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da [indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.]

Dichiara

di aver depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia la somma di euro, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 793/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione, europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [barrare la lettera interessata facendo riferimento alle indicazioni del punto D) dell'avviso]

a)

c)

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (D.P.C.M. 23 maggio 2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2007, n. 160.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

Nome e cognome

(firma)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/827

data 20/05/2009

IN FEDE

Cristina Balboni

omissis

L'assessore Segretario: Zanichelli Lino

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'